



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – CERCEMAGGIORE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - SEPINO
C.A.P. 86012 CERCEMAGGIORE (Campobasso) Via Fonte Peluzzo, snc Tel. (0874) 791255
e-mail cbic83200p@istruzione.it - PEC cbic83200p@pec.istruzione.it - Codice Fiscale 800 0230 0707
<http://www.iccercemaggioresepino.edu.it/>

Contratto di prestazione del servizio annuale di DPO per la consulenza, l’adeguamento e e la redazione del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR) - CIG: ZA23C66357

TRA

L’Istituto Scolastico “A. Manzoni” (Cod. Fiscale 80002300707) sito in via Fonte Peluzzo, snc. – 86012 – Cercemaggiore (CB), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, prof. Alfredo Di Vizio, nato a Benevento il 25/11/1972 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Cercemaggiore (CB),

E

OXFIRM SRL, con sede legale in **Viale A. Ciamarra 259, 00173, ROMA (Rm)**, Partita IVA **15972861007**, rappresentato dall’**Ing. Antonio Bove**

PREMESSO CHE

Il Regolamento europeo n. 679/2016 prevede l’obbligatorietà del DPO per le Pubbliche Amministrazioni.

La suddetta attività prevede specifiche competenze professionali.

Nell’istituto scolastico non sono presenti professionalità idonee a ricoprire l’incarico di DPO.

Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 prevede che nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto competenze professionali indispensabili può avvalersi dell’opera di soggetti esterni.

La società Oxfirm srl ha presentato un’offerta di rinnovo del contratto professionalmente ed economicamente vantaggiosa.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Art.1 – oggetto del contratto

l’incarico riguarda lo svolgimento dell’attività del Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) di questo istituto scolastico ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 e comprende tutte le attività previste dall’art. 39 del sopra citato Regolamento:

- designazione del DPO
- consulenza legale e tecnica per l’adeguamento e la redazione documentale prevista dal GDPR
- audit del sito web per verifica conformità al GDPR e al D.L: 33/2013
- fornitura di modelli e buone pratiche per l’applicazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, digitalizzazione, ecc.
- eventuale redazione della valutazione d’impatto (DPIA)

- formazione del personale amministrativo e degli incaricati
- consulenza telefonica e documentale giornaliera.

Art. 2 - durata del contratto

il contratto avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione.

Art. 3 – corrispettivo e modalità di pagamento

L'Istituzione Scolastica Statale “A. Manzoni”, a fronte dell'attività effettivamente svolta dal RPD incaricato e dal personale dello studio di consulenza, si impegna a corrispondere alla **Oxfirm srl**, l'importo annuale di € **898 IVA Esclusa**. La liquidazione avverrà dopo presentazione di fattura alla undicesima mensilità per ogni annualità.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura elettronica entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Intercambio, in presenza di D.U.R.C. in corso di validità; sulla fattura elettronica dovrà essere indicato, oltre ai dati dell'azienda, il **CIG** indicato nell'ordine.

Sulla stessa dovrà essere indicata alla voce **Esigibilità IVA, la dicitura Scissione dei Pagamenti** (art. 1, comma 629 lettera b della Legge 190/2014).

La fattura elettronica, emessa solo dopo l'espletamento del servizio, dovrà essere trasmessa all'Istituto attraverso il Sistema di Interscambio utilizzando il Codice Univoco Ufficio **UFZY9A**.

Art. 4 – risoluzione del contratto

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal RPD e dal personale della **Oxfirm SRL** risultino non conformi a quanto richiesto sulla base delle aspettative e dalle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere alla **Oxfirm srl** di integrare i risultati, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 5 – recesso

In caso di inadempimento da parte dell'esperto RPD o del personale dello studio di consulenza, che non derivi da causa di forza maggiore, l'Istituzione Scolastica ha diritto a risolvere il contratto con effetto immediato dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata.

Art.6 – tracciabilità dei flussi finanziari

La **Oxfirm srl**, si impegna a presentare dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo.

Art. 7 – trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel pieno rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016.

Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Comprensivo di Cercemaggiore e sul sito web istituzionale: www.iccercemaggioresefino.edu.it è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.

Responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dirigente Scolastico Prof. Alfredo Di Vizio.

Art.8 – Foro competente

In caso di controversie il foro competente è quello di Campobasso e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di **Oxfirm srl**.

Il Rappresentante legale della Oxfirm s.r.l.

Ing. Antonio BOVE

Il Dirigente scolastico

Prof. Alfredo DI VIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa